



CITTA' DI ATRIPALDA

PROVINCIA DI AVELLINO

ESTRATTO DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 42 del 30-11-2021

OGGETTO

SENTENZA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI N. 1276/2012 E ORDINANZA CORTE DI CASSAZIONE N. 23961/2018. Riconoscimento DEBITO FUORI BILANCIO ai sensi dell'art. 194, comma 1 lett. a) TUEL.

L'anno duemilaventuno il giorno trenta del mese di novembre alle ore 20:00 nella Residenza Comunale, previo espletamento delle formalità prescritte dalla legge e dallo Statuto Comunale, si è riunito il Consiglio Comunale.

Presiede la seduta: Ing. Giuseppe Spagnuolo in qualità di Presidente.

Partecipa all'adunanza, nell'esercizio delle sue funzioni, il Segretario Generale Dott. Beniamino Iorio.

Intervengono:

Nazzaro Anna	P	Del Mauro Massimiliano	P
Moschella Vincenzo	A	Antonacci Salvatore	P
Palladino Nunzia	P	De Venezia Anna	P
Urciuoli Stefania	P	Spagnuolo Paolo	A
Musto Mirko	P	Mazzariello Francesco	P
Pesca Costantino	P	Landi Domenico	P
Gambale Antonella	P	Picariello Maria	P
De Vinco Giuliana	P	Scioscia Fabiola	P

Il Sindaco, riconosciuta valida l'adunanza, dichiara aperta la seduta e la discussione sull'oggetto all'ordine del giorno.

Sulla proposta di deliberazione di cui all'oggetto ai sensi dell'art. 49, 1° comma, del D.Lgs. 267/00, come modificato dalle legge 213/12, hanno espresso i relativi pareri i responsabili dei Settori interessati come riportati in calce.

Il Sindaco – Presidente dà lettura dell'argomento previsto al punto n. 5 dell'O.D.G. avente ad oggetto: *“Sentenza Corte Di Appello Di Napoli N. 1276/2012 e Ordinanza Corte Di Cassazione N. 23961/2018. Riconoscimento debito fuori bilancio. Art. 194, Lett. A), D. Lgs. n. 267/2000.”*

Dopodiché,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Udito l'intervento del Sindaco - Presidente, così come risulta dalla registrazione audio contenuta nel supporto informatico depositato agli atti dell'ufficio segreteria e dal resoconto integrale della seduta in data odierna che anche se non materialmente allegato qui si intende integralmente riportato;

Uditi gli interventi dei Consiglieri comunali così come risultano dalla registrazione audio contenuta nel supporto informatico depositato agli atti dell'ufficio segreteria e dal resoconto integrale della seduta in data odierna che anche se non materialmente allegato qui si intende integralmente riportato;

PREMESSO che:

- con Sentenza n. 54/2008 relativa al giudizio R.G. n. 1393/2006 di opposizione al Decreto Ingiuntivo n. 35/2006 (ottenuto dal Comune per il recupero, in forza della Sentenza TSAP n. 113/15, delle somme corrisposte e versate in esecuzione della Sentenza TRAP n. 76/96), resa il 6.1.2008 dal dr. Andrea Luce della II Sezione Civile del Tribunale di Avellino, la signora Vera Iandoli, nel corso delle successive fasi venuta a mancare ai vivi, lasciando quale unica erede la figlia prof.ssa Rosa Venezia, venne condannata e provvide a restituire e versare la somma intimata di € 131.977,86, di cui € 121.685,08 al Comune di Atripalda per sorta capitale ed interessi ed € 10.292,78 al Legale del Comune per la condanna alla spese di difesa, a seguito di Atto di precetto del 16.02.2009 notificato dal Legale del Comune pedissequamente alla citata Sentenza n. 58/2008 ed al Decreto Rep. N. 279/09 con il quale il Difensore del Comune conseguì la correzione della decisione e precisamente per ciò che concerne gli interessi corrispettivi e la spettanza della somma di euro 17.653,00, anziché di 35.306,00.

-La III Sezione Bis della Corte di Appello di Napoli con Sentenza n. 1276/2012 del 22.3/5.4.2012 dichiarò inammissibile l'appello incidentale del Comune e accolse parzialmente il gravame dell'appellante Iandoli Vera e, *“in riforma della sentenza impugnata, condanna Iandoli Vera a restituire la somma di € 137.220,86 oltre interessi legali dal 10-7-1997, detratti la somma di € 35.306,00 (somma quest'ultima da maggiorare della rivalutazione monetaria a decorrere dal 18 aprile 1989 fino alla data del 20 settembre 2005, nonché degli interessi legali sull'indicata somma di euro 35.306,00 via via rivalutata fino alla data del 10.7.1997, nonché l'importo di € 758,00 e la somma di € 48.583,10 (oltre interessi al tasso legale sulla somma annua di € 4.858,31 dal 26.4.85 e da ogni scadenza annua successiva fino a quella del 26.4.1994 e sino al 10.7.1997, dichiarando interamente compensate tra le parti le spese del doppio grado di giudizio”*.

-La Sentenza n. 1276/2012 venne rettificata con Decreto/Provvedimento di correzione del 30.08.2013, come da disposizione della Corte di Appello di Napoli del 17.02.2020 notificata pedissequamente alla Sentenza stessa, sostanzialmente riducendo da euro 35.306,00 ad euro 17.653,00 l'importo da detrarre dalle somme da restituire al Comune.

-La Suprema Corte, I Sezione Civile della Cassazione, con Sentenza n. 23961/2018 dell'11.7/2.10.2018, respinse il ricorso promosso dal Comune avverso la Sentenza n. 1276/2012 e ritenne sostanzialmente esatta la rettifica della Sentenza di primo grado per cui il credito per la perdita della proprietà del fondo andava rapportato ad € 17.653,00 e non ad € 35.306,00.

PRESO ATTO che alla luce della notifica esecutiva dei detti provvedimenti giudiziari di II grado e

di Cassazione da parte dell'Avv. Antonio Barra, in data 19.07.2021 prot. nn. 20504 e 20506, e a seguito di riscontro documentale e contabile, giusta comunicazione del IX Settore prot. n. 33189 del 12.11.2021 e prot. n. 33388 del 15.11.2021, il Comune deve restituire alla controparte la somma di euro 64.682,82 da riconoscere quale debito fuori bilancio e corrispondere le spese legali statuite dalla Suprema Corte di Cassazione, anziché la maggiore somma di euro 118.928,50 richiesta con nota dell'Avv. Barra prot. n. 32654/2021, in quanto sostanzialmente:

-dalle risultanze in atti e specificatamente dall'Atto di precetto in data 16.02.2009, notificato dal Legale del Comune pedissequamente alla Sentenza del Tribunale di Avellino n. 54/2008 e al Decreto di correzione n. 42/08, relativa al giudizio di opposizione al Decreto Ingiuntivo n. 35/2006 si evince inequivocabilmente l'applicazione *“dalla somma complessivamente dovuta al Comune della detrazione dell'importo di euro 63.529,23 determinato dal Tribunale di Avellino con la citata Sentenza n. 54/08 e in forza della Sentenza TSAP”*.

-Tale importo è evidentemente comprensivo sia della somma di euro 17.653,00 sia della rivalutazione e degli interessi sulla somma stessa, e di fatto, essendo stato portato in detrazione, non risulta versato al Comune che di conseguenza non ha obblighi restitutori, tant'è che il Comune incassava dalla sig.ra Rosa Venezia la somma differenziale e precettata per sorta capitale di euro 121.685,08, anziché quella di euro 185.241,31.

-La Sentenza di appello n. 1276/12, in effetti, rispetto a quella di primo grado, ha soltanto statuito che la rivalutazione sull'indicata somma di 17.653,00 (Decreto di rettifica del 17.02.2020) sia fino alla data del 10.07.1997 e non più fino alla data del soddisfo, ed ha previsto in aggiunta di detrarre dalle somme da restituire al Comune l'ulteriore somma di euro 48.583,00, oltre interessi, corrispondente all'indennità di occupazione legittima.

-Detta somma di euro 48.583,00, a seguito di Delibera di Consiglio Comunale n. 44 del 30/11/2012 è stata già riconosciuta come debito fuori bilancio su indicazione del Legale del Comune, ed è stata già liquidata a favore della controparte.

-L'onere restitutorio a carico del Comune per effetto della pronuncia di gravame è limitato soltanto alla maggiorazione degli interessi legali sulla somma di euro 48.583,10, per come determinati nella Sentenza n. 1276/12 e fino al 2013, nonché alle spese legali precettate pari ad euro 10.292,78 ed infine al rimborso del 50% dell'imposta di registro pari ad euro 1.221,50, per un totale di euro 64.682,82.

- Per quanto attiene l'Ordinanza della Cassazione n. 23961/2018, le competenze professionali pari ad euro 7.549,36 sono state già riconosciute come debito fuori bilancio ed impegnate a Bilancio, non ancora liquidate in attesa dei riferimenti per il pagamento richiesti al Legale con nota prot. n. 36973/2019.

PRESO ATTO che in esito ad una articolata trattativa sulle modalità di pagamento del debito, con nota acquisita al prot. 33345 del 15.11.2021 l'Avv. Antonio Barra ha dichiarato la disponibilità della sig.ra Rosa Venezia, erede di Iandoli Vera, ad accettare il pagamento della complessiva somma di euro 72.232,18 nei seguenti termini:

- anno 2021: euro 42.232,18 entro il 31.12.2021, comprensiva delle spese legali in virtù dell'Ordinanza di Cassazione e già impegnate a Bilancio;
- anno 2022: euro 30.000,00 entro il 31.05.2021.

RITENUTO dover assumere le determinazioni di competenza in merito al riconoscimento del debito fuori bilancio ed alla proposta di piano di rateizzazione del debito derivante dal provvedimento della Corte di Appello di Napoli n. 1276/2012.

RILEVATA la convenienza di addivenire con la controparte all'accordo sulla dilazione del pagamento in quanto compatibile con le esigenze di equilibrio di Bilancio, escludendo il rischio di una eventuale azione esecutiva e/o giudiziale con aggravio di costi.

DATO ATTO che il piano dei pagamenti è strutturato con computo di interessi e rivalutazione da sentenza e di interessi di mora sino al 2013, anziché all'attualità come richiesto dalla controparte.

CONSIDERATO CHE:

- la sentenza esecutiva di condanna costituisce condizione necessaria e sufficiente al riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio da parte dell'Ente, posto che il debito si impone in virtù della forza imperativa del provvedimento giudiziale (Corte dei conti Friuli-Venezia Giulia, con deliberazione del 04/04/2005);
- la fattispecie di debito fuori bilancio derivante da sentenze esecutive si distingue nettamente dalle altre per il fatto che l'Ente, indipendentemente da qualsivoglia manifestazione di volontà, è tenuto a saldare il debito in forza della natura del provvedimento giurisdizionale che obbliga chiunque e, quindi, anche l'Ente pubblico ad osservarlo ed eseguirlo (art. 2909 cod. civ.). In questo caso l'Ente locale non ha alcun margine discrezionale per decidere se attivare la procedura di riconoscimento o meno del debito perché è comunque tenuto a pagare, posto che in caso contrario il creditore può ricorrere a misure esecutive per recuperare il suo credito, con un pregiudizio ancora maggiore per l'ente territoriale (sul punto Cfr. Corte conti, sez. riun. Reg. Sicilia, 23 febbraio - 11 marzo 2005, n. 2/pareri; sez. Lombardia, 17 gennaio 2007, n. 1/PAR);
- la delibera consiliare svolge una duplice funzione, per un verso, tipicamente giuscontabilistica, finalizzata ad assicurare la salvaguardia degli equilibri di bilancio; per l'altro, garantista, ai fini dell'accertamento dell'eventuale responsabilità amministrativo-contabile (cfr. ex multis: Corte dei conti, Sezione Regionale per la Puglia n.180/PRSP/2014);
- il legislatore ha previsto che i relativi provvedimenti consiliari di riconoscimento debbano essere trasmessi alla competente Procura della Corte dei conti, ai sensi dell'art. 23, comma 5 della legge 27/12/2002 n. 289, affinché il giudice contabile possa valutare gli eventuali profili di danno erariale a carico di chi li ha cagionati;
- con le modifiche apportate all'art. 239 del TUEL, ad opera dell'art. 3, comma 1, lett. o) del D.L. 174/2012, è stato reso obbligatorio il parere dell'organo di revisione sulle proposte di riconoscimento di debiti fuori bilancio. Tale parere deve essere incentrato sulla verifica dei presupposti previsti dalla normativa di riferimento, sull'analisi delle cause che hanno determinato il debito e sulla copertura finanziaria individuata dall'Ente.

CONSIDERATO che in ossequio all'orientamento consolidato della Corte dei conti:

- Nel caso di debiti derivanti da sentenza esecutiva il significato del provvedimento del Consiglio non è quello di riconoscere la legittimità del debito, il cui accertamento è effettuato aliunde in quanto riservato alla sede giurisdizionale, ma quello di *“ricondere al sistema di bilancio un fenomeno di rilevanza finanziaria che è maturato all'esterno di esso”*.
- Altra funzione della delibera consiliare deve, in ogni caso, essere individuata nel ruolo di accertamento delle cause che hanno originato l'obbligo, con le consequenziali ed eventuali responsabilità, (in tal senso, cfr. Corte dei conti, sez. contr. Lombardia, 1/2007; parere n. 15/2013 del 31 gennaio 2013 della Sez. reg. contr. per la Campania; Corte dei conti, Sez. contr. Basilicata deliberazione n. 121/2013).
- Il comma 2, dell'art. 194 del TUEL, prevede la possibilità di un pagamento rateizzato in un arco temporale massimo di tre anni, compreso quello in cui è effettuato il riconoscimento nell'ipotesi in cui il piano di rateizzazione deve essere concordato con i creditori. In tale ipotesi il debito deve essere registrato per intero e per intero essere iscritto nello stato patrimoniale, ma per la copertura si dovrà tenere conto della scadenza delle singole rate secondo quanto concordato nel piano (Corte dei conti, sez. Autonomie n. 21/2018).

CONSIDERATO che, avuto riguardo alle transazioni, la Corte dei Conti, Sez. regionale per la Puglia, con deliberazione n. 109/18 precisa che quando ricorrano ipotesi transattive che

comportino, come nel caso di specie, il finanziamento di operazioni contrattuali in più esercizi finanziari, “*non può essere messa in dubbio la competenza a provvedere in capo al Consiglio comunale ai sensi dell’art. 42 comma 2 lett. i) del TUEL*” (delibera n. 80/PAR/2017).

VALUTATA positivamente da parte dell’Organo consiliare la sussistenza dei presupposti di riconoscibilità, nella funzione indefettibile ed inderogabile di indirizzo e controllo prima del pagamento.

RICHIAMATA la deliberazione n. 236/2015 della Corte dei Conti- Sez. regionale di controllo per la Campania.

PRESO ATTO, di conseguenza, che nel caso di sentenza esecutiva nessun margine di apprezzamento discrezionale è a carico del Consiglio Comunale, il quale con la deliberazione di riconoscimento del debito fuori bilancio, esercita una mera funzione ricognitiva non potendo in ogni caso impedire il pagamento del relativo debito.

PRESO ATTO, di conseguenza, che la delibera di riconoscimento, sussistendone i presupposti previsti dall’art. 194 TUEL, costituisce un atto dovuto e vincolato per l’Ente e deve essere realizzato previa idonea istruttoria che, in relazione a ciascuna fattispecie, evidenzia le modalità di insorgenza e di quantificazione del debito nonché le questioni giuridiche che vi sono sottese.

RITENUTO, dunque, necessario provvedere al riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio sussistendo i presupposti ai sensi dell’articolo 194 comma 1 lettera a) D. Lgs 267/2000 per la somma complessiva di € 64.682,82 per come individuata nelle relazioni istruttorie prot. n. prot. n. 33189 del 12.II.2021 e prot. n. 33388 del 15.II.2021.

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 22 del 27.07.2021 con la quale è stata approvata la nota di aggiornamento al D.U.P. 2021/2023 e la deliberazione del Consiglio Comunale n. 23 del 27.07.2021 con la quale è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2021/2023.

VISTA la deliberazione di Consiglio Comunale n.39 in data odierna, immediatamente esecutiva, ad oggetto “*Ratifica variazione in via d’urgenza al Bilancio di previsione 2021.2023 approvata con delibera di Giunta comunale n. 134 del 22.II.2021: applicazione avanzo accantonato, vincolato e destinato agli investimenti 2020 – prelievi dal fondo di riserva e dal fondo di riserva per cassa – variazione al Bilancio di previsione 2021.2023 n. 5/2021 art. 42, comma 4 e art. 175 del TUEL*”, con la quale è stata approvata tra l’altro la variazione per il finanziamento del debito fuori bilancio *Art. 194, comma 1, Lett. A) D.Lgs. n. 267/2000 - Corte di Appello di Napoli Sentenza n. 1276/2012*, oggetto di riconoscimento con il presente atto.

ACQUISITO il parere del Revisore di Conti dott. Giuseppe Giannetti, giusta verbale n. 10 del 26.II.2021 acquisito al prot. n. 34825 DEL 29.II.2021.

RITENUTO dover provvedere al riconoscimento del debito sopra descritto.

RITENUTO necessario rendere la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell’art. 134 del D. Lgs. n. 267/2000, stante la necessità di provvedere al conseguente pagamento.

VISTI:

- la Legge 7 agosto 1990, n. 241 “*Nuove norme sul procedimento amministrativo*”;
- il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante “*Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali*” e successive modificazioni;
- lo Statuto Comunale;
- il vigente Regolamento comunale di contabilità;

ACQUISITO, in via preliminare, il prescritto parere tecnico ed il parere di regolarità contabile e l'attestazione di copertura finanziaria in quanto il presente atto comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria dell'Ente, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

Per le motivazioni di cui in premessa, che si intendono di seguito integralmente riportate e trascritte:

Con voti favorevoli n. 11, astenuti n. 4 (*Conss. Landi, Mazzariello, Picariello e Scioscia*), contrari 0 su n. 15 consiglieri presenti e votanti;

DELIBERA

1. **DI RICONOSCERE**, per le motivazioni in premessa indicate, la legittimità del debito di €. 64.682,82 a favore della sig.ra Rosa Venezia, quale erede della sig.ra Vera Iandoli, derivante dalla Sentenza della Corte di Appello di Napoli n. 1276/2012, nel giudizio RG n. 496/2008 Sig.ra Iandoli Vera/Comune, notificata con formula esecutiva all'Ente da parte dell'Avv. Barra, Legale della controparte, in data 19/07/2021, prot. n. 20504, riconducibile alla fattispecie disciplinata dell'art. 194, comma 1, lett. a) del D. Lgs 267/2000.

2. **DI APPROVARE** il seguente Piano biennale dei pagamenti del debito accettato dalla controparte anno 2021:

— euro 42.232,18 entro il 31.12.2021, di cui euro 34.682,82 a titolo di sorta capitale oggetto di riconoscimento quale debito fuori bilancio ed euro 7.549,36, già impegnate a Bilancio per spese legali in virtù dell'Ordinanza di Cassazione;

— anno 2022: euro 30.000,00 entro il 31.05.2021.

3. **DI DARE ATTO** della sussistenza dei requisiti di legittimità e finanziabilità del debito fuori bilancio, innanzi riconosciuto, in conformità alle previsioni dell'art. 194 del D.Lgs n.267/00.

4. **DI DARE ATTO** che trattasi di debito definitivo per effetto dell'Ordinanza di Cassazione n. 23961/2018 che ha respinto il ricorso del Comune avverso la citata Sentenza n. 1276/2012.

5. **DI DARE ATTO** che la spesa è prevista nel Bilancio di previsione anni 2021/2023, esercizi 2021 e 2022.

6. **DI DEMANDARE** al Settore IX, Servizio Ambiente, i conseguenti provvedimenti esecutivi del predetto piano di rateizzazione.

7. **DI TRASMETTERE** il presente provvedimento alla competente Procura della Corte dei Conti ai sensi dell'art. 23, comma 5, L. 289/2002 a cura del Responsabile del VII Settore.

Successivamente,

LO STESSO CONSIGLIO

Con voti favorevoli n. 11, contrari n. 0, astenuti n. 4 (*Conss. Landi, Mazzariello, Picariello e Scioscia*) su n. 15 consiglieri presenti e votanti:

DELIBERA

DI RENDERE la presente immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 134-4° comma TUEL.=

Letto, approvato e sottoscritto

Il Presidente
F.to Ing. Giuseppe Spagnuolo

Il Segretario Generale
F.to Dott. Beniamino Iorio

Certificato di Pubblicazione

Certificasi dal sottoscritto Segretario che, giusta relazione dell'Istruttore addetto alle pubblicazioni, copia della presente deliberazione viene affissa all'Albo Pretorio, ai sensi dell'art.124, comma 1, del D.lgs n.267 del 18/08/2000, per la prescritta pubblicazione di 15 giorni consecutivi dal 24-01-2022

Dal Municipio, li 24-01-2022

Il Segretario Generale
F.to Dott. Beniamino Iorio

ESECUTIVITA'

Il sottoscritto Segretario, visti gli atti di ufficio;

ATTESTA

Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 30-11-2021

Per espressa dichiarazione di immediata esecutività (art. 134 c. 4 D.lgs n. 267/2000).

Dal Municipio, li 24-01-2022

Il Segretario Generale
F.to Dott. Beniamino Iorio

VISTO DI Regolarita' contabile

Il Responsabile del Settore Finanziario
F.to Dott. Paolo De Giuseppe

VISTO DI Regolarità Tecnica

Il Responsabile del Settore
F.to Geom. Vincenzo Caronia

VISTO DI Regolarità Tecnica

Il Responsabile del Settore
F.to Geom. Felice De Cicco

VISTO DI Regolarità tecnica

Il Responsabile del Settore
F.to Dott.ssa Italia Katia Bocchino

Per copia conforme al suo originale.

Dal Municipio, li 24-01-2022

Il Segretario Generale
Dott. Beniamino Iorio

COMUNE DI ATRIPALDA



Provincia di Avellino

**RELAZIONE DELL'ORGANO DI REVISIONE
SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
CONSILIARE - RICONOSCIMENTO LEGITTIMITA'
DEBITO FUORI BILANCIO – ART. 194 D.LGS. 267/2000**

L'ORGANO DI REVISIONE

Il Revisore Unico

dott. Giuseppe Giannetti



Comune di Atripalda

Verbale n. 10 del 26 novembre 2021

**Parere su riconoscimento della legittimità di debito fuori bilancio - "art. 194 D.lgs. n. 267/2000"
– proposta per il Consiglio n. 44 del 15/11/2021.**

Il sottoscritto dott. Giuseppe Giannetti, Revisore Unico del Comune di Atripalda (AV), nominato con deliberazione del CC n. 28 del 05-08-2021,

vista

la richiesta pervenuta, prot. n. 34170 del 22/11/2021, dove si richiede di esprimere il parere – ai sensi dell'art. 239, comma 1, lettera b), punto 6, del D.lgs. 267/2000 – sulla proposta di deliberazione del Consiglio comunale n. 44 del 15/11/2021 avente ad oggetto: "*Esproprio Iandoli Vera. Sentenza Corte di Appello di Napoli n. 1276/2012 e ordinanza Corte di Cassazione n. 23961/2018. Debito fuori bilancio e piano di rateizzazione dei pagamenti. Determinazioni.*";

la documentazione relativa a detto procedimento, ed i previsti pareri tecnici e contabili;

premesso che

- l'art. 194, comma 1, del D.lgs. 267/2000 prevede che gli Enti riconoscano con deliberazione consiliare la legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da:

- a) *sentenze esecutive;*
- b) *copertura di disavanzi di consorzi, di aziende speciali e di istituzioni, nei limiti degli obblighi derivanti da statuto, convenzione o atti costitutivi, purché sia stato rispettato l'obbligo di pareggio del bilancio di cui all'articolo 114 ed il disavanzo derivi da fatti di gestione;*
- c) *ricapitalizzazione, nei limiti e nelle forme previste dal codice civile o da norme speciali, di società di capitali costituite per l'esercizio di servizi pubblici locali;*
- d) *procedure espropriative o di occupazione d'urgenza per opere di pubblica utilità;*
- e) *acquisizione di beni e servizi, in violazione degli obblighi di cui ai comuni 1, 2 e 3 dell'articolo 191, nei limiti degli accertati e dimostrati utilità ed arricchimento per l'ente, nell'ambito dell'espletamento di pubbliche funzioni e servizi di competenza;*

- in base alla documentazione fornita dal Comune, si è proceduto ad analizzare la fattispecie che ha originato il debito fuori bilancio, di cui alla proposta di deliberazione del CC n. 44 del 15/11/2021:

- in data 17/06/1992, le sigg.re Iandoli Vera e Francesca, con ricorso promosso dinanzi al Tribunale Regionale delle acque pubbliche, chiedevano la condanna del Comune di Atripalda al risarcimento dei danni subiti per l'occupazione di un fondo di loro proprietà finalizzato alla costruzione di un acquedotto esterno a servizio dell'abitato;
- dopo un lungo iter legale, intercorso dal 1992 al 2021, la Corte di Appello di Napoli con sentenza n. 1276/2012, notificata con formula esecutiva all'Ente da parte del legale della controparte, in data 19/07/2021, prot. n. 20504, condannava il Comune al pagamento;
- la somma è stata quantificata in € 64.682,82, da pagare a favore della sig.ra Rosa Venezia, quale erede della sig.ra Vera Iandoli;

- per quanto attiene l'Ordinanza della Cassazione n. 23961/2018, le competenze professionali pari ad € 7.549,36 sono state già riconosciute come debito fuori bilancio ed impegnate a Bilancio, ma non ancora liquidate poiché in attesa dei riferimenti per il pagamento, richiesti al legale con nota prot. n. 36973/2019.

Tutto ciò premesso,

considerato che

- la sentenza della Corte di Appello di Napoli n. 1276/2012, nel giudizio RG n. 496/2008 Sig.ra Iandoli Vera/Comune, è stata notificata con formula esecutiva all'Ente da parte del legale della controparte, in data 19/07/2021, prot. n. 20504;
- detta fattispecie rientra tra le ipotesi di "debito fuori bilancio" previste dall'art. 194, comma 1, lettera a) del D.lgs. 267/2000, con la conseguente necessità di procedere al riconoscimento della sua legittimità;
- nel caso di sentenza esecutiva, o fattispecie assimilabile, nessun margine di apprezzamento discrezionale è a carico del Consiglio Comunale, il quale con la delibera di riconoscimento del debito fuori bilancio esercita una mera funzione ricognitiva, non potendo in ogni caso impedire il pagamento del relativo debito;
- la natura della deliberazione comunale non è propriamente quella di riconoscere la legittimità del debito, che di per sé già sussiste, bensì quella di ricondurre al sistema del bilancio un fenomeno di rilevanza contabile (*il debito da sentenza*) e di verificare la sua compatibilità al fine di adottare i provvedimenti di riequilibrio finanziario;
- la disciplina legislativa di cui al Titolo III capo IV del TUEL, finalizzata alla migliore applicazione, in materia di gestione degli enti locali, dei principi di veridicità, trasparenza ed equilibrio di bilancio, obbliga i singoli enti, in presenza di tutti i presupposti disciplinati dalla norma, ad adottare con tempestività i provvedimenti di riconoscimento dei debiti fuori bilancio, onde evitare la formazione di ulteriori oneri aggiuntivi a carico dell'ente, come eventuali interessi o spese di giustizia, conseguenti all'azione civile di arricchimento senza giusta causa di cui all'art. 2041 c.c.
- alla luce di quanto innanzi esposto, quindi, l'obbligazione di pagamento deve essere assolta il più tempestivamente possibile al fine di evitare ulteriori oneri a carico dell'Ente e le azioni cautelari ed esecutive;
- il legislatore ha previsto che i provvedimenti consiliari di riconoscimento della legittimità di debiti fuori bilancio, debbano essere trasmessi alla competente Procura della Corte dei conti, ai sensi dell'art. 23, comma 5 della legge 27/12/2002 n. 289, affinché il giudice contabile possa valutare gli eventuali profili di danno erariale a carico di chi li ha cagionati;
- che la spesa complessiva di € 64.682,82, per il debito oggetto di riconoscimento trova copertura nel bilancio di previsione 2021/2023, capitolo 124/12, esercizio 2021 per € 34.682,82, ed esercizio 2022 per € 30.000,00, a seguito di variazione del bilancio di previsione 2021/2023, adottata in via d'urgenza da parte della Giunta comunale, ai sensi degli artt. 42, comma 4, e 175 del d.lgs. 267/2000, con deliberazione n. 134 del 22/11/2021;
- le parti hanno concordato un "piano biennale di pagamento del debito":
 - anno 2021: € 42.232,18 di cui € 34.682,82 a titolo di sorta capitale oggetto di riconoscimento quale debito fuori bilancio ed € 7.549,36, già impegnate a Bilancio per spese legali in virtù dell'Ordinanza della Cassazione;
 - anno 2022: € 30.000,00.



Visto

- il parere favorevole, ai sensi dell'art. 49 del D.lgs. 267/2000, in ordine alla regolarità tecnica dei vari Responsabili, ed il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile del Responsabile del Settore Finanziario, Dott. Paolo De Giuseppe;

il revisore legale

- assunte le opportune informazioni ed effettuate le necessarie verifiche, alla luce di quanto sopra esposto, limitatamente alle proprie competenze, previa ratifica da parte del Consiglio comunale, della variazione di bilancio adottata in via d'urgenza da parte della Giunta comunale, con deliberazione n. 134 del 22/11/2021

esprime

parere favorevole sulla proposta di deliberazione avente ad oggetto *“Esproprio Iandoli Vera. Sentenza Corte di Appello di Napoli n. 1276/2012 e ordinanza Corte di Cassazione n. 23961/2018. Debito fuori bilancio e piano di rateizzazione dei pagamenti. Determinazioni.”*;

raccomanda

all'Ente di trasmettere - ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 23, comma 5, della Legge 289/2002 – il provvedimento di riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio oggetto del presente parere, alla competente Procura della Corte dei Conti, entro i termini previsti.

Atripalda, 26/11/2021

Il Revisore Legale

Dott. Giuseppe Giannetti

Giuseppe Giannetti
Registro dei Revisori Contabili - n. Iscrizione:
147946 - D.M. 29/10/2007